Riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	456	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2026, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1	
Norma di riferimento:	Articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	
Numero di articoli:	3	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	9 novembre 2026	9 novembre 2026
annuncio:	11 novembre 2026	11 novembre 2026
assegnazione:	11 novembre 2026	11 novembre 2026
Commissioni competenti:	Senato - 1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione	I Affari costituzionali

Il Ministro dell'interno ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale (Atto del Governo n. 456) con cui viene **ripartito lo stanziamento di un contributo**, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2026, in favore delle **associazioni combattentistiche** vigilate dal medesimo Ministero.

Si tratta di uno stanziamento di importo pari a 1.505.721 euro.

Le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il **1° dicembre 2026**.

Presupposti normativi

Il riparto di contributi a favore di enti e associazioni vigilati dal Ministero dell'interno

A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai **contributi da erogarsi agli enti combattentistici** sottoposti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un **apposito capitolo (2309)** dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella.

Il comma 40 ha previsto che il **riparto dei contributi** tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo **parere** delle Commissioni parlamentari competenti.

Alle Commissioni sono inviati i **rendiconti annuali** dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42).

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le **associazioni combattentistiche** sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, **entro il 31 gennaio**, dal

ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, "intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". Viene confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione **sia quantificata annualmente** dalla legge finanziaria (ora **legge di bilancio**).

I contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Nello schema di decreto in esame si evidenzia che lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario **2026** è pari ad **euro 1.505.721**.

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati negli anni diversi provvedimenti legislativi diretti a erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998 ha autorizzato (articolo 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 19 marzo 2010. L'articolo, 2, punto 11, di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse *ex* legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi") e uno per la ripartizione delle risorse *ex* legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 "Associazioni combattentistiche"). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, a partire dal 2013 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo **piano gestionale 1** e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche) e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel cap. 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 884). Successivamente, anche la legge di bilancio 2022 ha previsto un contributo di 200.000 euro (sia per il 2022 sia per il 2023) per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 1012), contributo esteso al 2024 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (articolo 2, comma 6-*quater*) e al 2025 dal decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 2, commi 9-*ter* e 9-*quater*). Con il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2024 sono state assegnate alle suddette associazioni 100 mila euro per l'anno 2024 in attuazione dell'articolo 15 comma 4-*ter* del decreto-legge n. 60 del 2024.

Contenuto dello schema di decreto

L'**articolo 1** dello schema di decreto ministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle **associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno**, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

- **Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);**
- **Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);**
- **Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti (ANED)**.

Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la **richiesta** di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi: l'ANED il 15 aprile 2026, l'ANVCG il 18 maggio 2026 e l'ANPPIA il 18 giugno 2026.

Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a **1.505.721 euro**.

Come si legge nelle premesse dello schema di decreto, oltre che nella Relazione illustrativa, il contributo è ripartito tra le associazioni secondo le percentuali individuate nel verbale della riunione dell'11 febbraio 2025, prot. n. 8427, tra la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e le suddette Associazioni combattentistiche, come di seguito specificato:

- 78% in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (**ANVCG**) pari a **1.174.462,38** euro;
- 12% in favore dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (**ANPPIA**) pari a **180.686,52** euro;
- 10% in favore dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (**ANED**) pari a **150.572,10** euro.

La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, fino al 2023, seguendo una prassi consolidata nel passato, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla L. 93/1994. Secondo tale proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale *ex* deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Nel 2024 il riparto venne effettuato in base al numero di iscritti:

- ANVCG: 23.983 iscritti (81%);
- ANPPIA: 3.072 iscritti (10%);
- ANED: 2.518 iscritti (9%).

Si ricorda che, nel corso dell'*iter* della L. 92/2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla L. 93/1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

Si ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2024 è stato accolto un ordine del giorno (9/2112-*bis*-A/235), che impegnava il Governo a destinare un contributo di 190.728 euro per l'anno 2025 e 371.228 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare al Ministero dell'interno, missione 5 — Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, capitolo 2309, in favore delle associazioni combattentistiche.

Riparto dei contributi tra le associazioni vigilate (2012-2025).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e 2021	2022	2023	2024	2025
ANED	328.114,30 *10%*	189.296,10 *10%*	181.887,20 *10%*	137.968,00 *10%*	176.164,60 *10%*	168.392,80 10%	193.939,30 *10%*	192.226,40 *10%*	195.619,70 *10%*	215.619,7 *10%*	195.619,70 *10%*	167.254,92 *9%*	**176.546,90** ***10%***
ANPPIA	393.737,16 *12%*	227.155,32 *12%*	218.264,64 *12%*	165.562,00 *12%*	211.397,52 *12%*	202.071,36 *12%*	232.727,16 *12%*	230.671,68 *12%*	234.743,64 *12%*	258.743,64 *12%*	234.743,64 *12%*	185.838,80 *10%*	**211.856,28** ***12%***
ANVCG	2.559.291,54 *78%*	1.476.509,58 *78%*	1.418.720,16 *78%*	1.076.150,00 *78%*	1.374.083,88 *78%*	1.313.463,84 *78%*	1.512.726,54 *78%*	1.499.365,92 *78%*	1.525.833,66 *78%*	1.681.833,66 *78%*	1.525.833,66 *78%*	1.505.294,28 *81%*	**1.377.065,82** ***78%***
Totale	3.281.143 *100%*	1.892.961 *100%*	1.818.872 *100%*	1.379.680 *100%*	1.761.646 *100%*	1.683.928 *100%*	1.939.393 *100%*	1.922.264 *100%*	1.956.197 *100%*	2.156.197 *100%*	1.956.197 *100%*	1,858.388 *100%*	**1.765.469** ***100%***

Fonte: Servizio Studi

L'erogazione del contributo, come chiarito dall'**articolo 2** dello schema, grava sul **capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1**, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

L'**articolo 3** dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della **rendicontazione annuale** dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni, secondo quanto risulta dalla premessa di atto in esame, hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'attività svolta nel 2025:

- l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti il 15 aprile 2026;
- l'Associazione nazionale vittime civili di guerra il 18 maggio 2026;
- l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 18 giugno 2026.

I rendiconti sono allegati allo schema di decreto trasmesso alla Camera.

L'**ANVCG** **(Associazione nazionale vittime civili di guerra)** è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (D.P.R. 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e conta **22.800 soci** (dati al 31 dicembre 2025 fonte: Bilancio sociale 2025 allegato allo schema di decreto trasmesso alle Camere). L'Associazione è iscritta, dal 17 ottobre 2022, al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).

L'ANVCG, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:

- rappresentare e tutelare in Italia le vittime civili di guerra, le loro famiglie e i loro congiunti;
- promuovere l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani delle popolazioni civili in conseguenza di guerre e conflitti armati, sia a livello nazionale che internazionale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- promuovere la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli.

(Fonte: Statuto e regolamento).
Pubblica la rivista "Pace e Solidarietà".

L'**ANPPIA** **(Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti)** è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione dotata di personalità giuridica con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987.

Al 31 dicembre 2025 risultano iscritti **3.103 soci** (fonte: Lettera di trasmissione del bilancio preventivo e richiesta di contributo 2026 allegato allo schema di decreto trasmesso alle Camere).
Gli scopi dell'associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere forme di rinascente fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana. Tra i principali compiti dell'ANPPIA si ricordano i seguenti:

- riunire i perseguitati politici antifascisti italiani e tutti i cittadini democratici che si riconoscono nei valori dell'antifascismo per rinsaldare e sviluppare fra loro i vincoli di solidarietà e fraternità;
- combattere contro ogni fascismo in tutte le sue forme;
- promuovere le provvidenze economiche governative per chi è stato danneggiato negli anni della dittatura (perseguitati politici e razziali) e fornire assistenza per il disbrigo di ogni pratica;
- applicarsi al completamento di un censimento delle vittime del fascismo e alla creazione di un centro bibliografico e storico che raccolga, custodisca ed elabori il materiale relativo.

L'associazione pubblica il periodico "l'antifascista".

L'**ANED** **(Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti)** è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. Dal 4 gennaio 2023 l'associazione è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati disponibili i soci ANED risultano essere **2.670** (fonte: lettera di richiesta dei contributi 2026 del 15 aprile 2026, allegata allo schema di decreto trasmesso alla Camera).
Tra gli scopi dell'ANED, recati dallo statuto, si ricordano i seguenti:

- valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e dell'antifascismo e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, affinché divengano elementi fondamentali nella formazione democratica delle giovani generazioni;
- riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati, i familiari degli uccisi e dei superstiti e tutti coloro che si impegnino ad attuare le finalità dell'Associazione;
- contrapporsi a ogni forma di fascismo, di razzismo, di antisemitismo e di discriminazione;
- avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale delle Deportate e dei Deportati, così come espresso nei giuramenti di Buchenwald e Mauthausen e nella promessa di Ravensbrück.

L'associazione inoltre "considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia". L'associazione pubblica un giornale "Triangolo Rosso"; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta.

Senato: Dossier n. 800
Camera: Atti del Governo n. 456
20 novembre 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0558